



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963 –



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 15 maggio 2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI AVENTI NATURA SIA TRIBUTARIA CHE PATRIMONIALE

L'anno duemiladodici addì quindici del mese di maggio alle ore 17,00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

N.O.	COGNOME	NOME		PRESENTI	ASSENTI
1	MELE	BARBARA	SINDACO	Si	
2	MADEO	EUGENIO	VICE SINDACO	Si	
3	SANGINETO	CONCETTA	CONSIGLIERE	Si	
4	DI SANTO	EGIDIO PIETRO	CONSIGLIERE	Si	
5	BELMONTE	FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si	
6	LAINO	ROSALBINO	CONSIGLIERE	Si	
7	OSSO	ROCCO	CONSIGLIERE	Si	
8	FORESTIERI	FILIBERTO	CONSIGLIERE		Si
9	CIANCIO	ALFREDO	CONSIGLIERE		Si
10	OSSO	DOMENICO	CONSIGLIERE	Si	

Assiste la Signora **avv. Daniela Tallarico** Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza la Signora **MELE Barbara** nella sua qualità di **Sindaco**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che la seduta ha inizio alle ore 17,00

Il **Sindaco** illustra l'emendamento presentato alla proposta (si rinvia alla proposta di emendamento allegata) . Prima di passare alla votazione prende la parola il Consigliere **Domenico Osso**, il quale dichiara che non gli viene data l'opportunità di parlare e che, pertanto, per lui è inutile proseguire rimanendo nella riunione. Si allontana il Consigliere **Domenico Osso**, che abbandona definitivamente l'aula.

Presenti 7 consiglieri. Assenti **Ciancio, Forestieri, Osso Domenico**.

Il **Vicesindaco** illustra la proposta, sottolineando la necessità di spostare il sistema dei tributi dalla persona ossia dal soggetto all'immobile, cioè all'oggetto.

Si passa alla votazione dell'emendamento: favorevoli 7.

Si passa alla votazione della proposta come emendata: favorevoli 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto detto in premessa;
VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;
VISTO il vigente statuto comunale;

ALLEGATI:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE
COMUNALI AVENTI NATURA SIA TRIBUTARIA CHE PATRIMONIALE.**

IL SINDACO

-Ritenuto necessario provvedere ad introdurre una disciplina regolamentare in materia di entrate comunali quanto più possibile aggiornata ed omogenea, al fine di disciplinare compiutamente l'attività da svolgersi da parte del Servizio Tributi ed introdurre contestualmente delle regole applicative univoche dei tributi a favore dei contribuenti soggetti passivi d'imposta;

-richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi;

-richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Visto il d.lgs n.267/2000

Visto lo Statuto Comunale

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE DELIBERA:

- approvare il regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali aventi natura sia tributaria che patrimoniale;
- dichiarare la stessa, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs.267/2000;
- stabilire che tale regolamento avrà efficacia dal 01/07/2012;
- abrogare, a far data dal 01/07/2012, tutte le norme regolamentari in conflitto con l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Il Sindaco

f.to Barbara Mele

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI
*aventi natura tributaria e patrimoniale***

Art. 1

Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura sia tributaria che patrimoniale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità,

funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento viene approvato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del Decreto Legislativo. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 2

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali, provinciali.

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili (IMU);
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente c. 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, per ciascun tipo di entrata il Comune adotta un apposito regolamento.

In particolare, l'applicazione di ogni singolo tributo è disciplinata con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art. 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212, relativa allo statuto dei diritti del contribuente.

Art. 4

Disposizioni in materia dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie e patrimoniali ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "disposizioni in materia dei diritti del contribuente". In particolare:

a) i rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

b) gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione (es. sito del Comune di San Nicola Arcella), ponendo tali atti a disposizione del Contribuente.

3. Il Responsabile del tributo deve informare il Contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.

4. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del Contribuente

in tempi utili e siano comprensibili anche ai Contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il Contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli possibili.

5. Al Contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal Contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

6. Gli atti devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

art. 5

Per l'equità fiscale locale.

1. Per raggiungere l'obiettivo dell'equità fiscale locale occorre:

-allargare la base imponibile per evitare di richiedere uno sforzo sempre più pesante agli stessi contribuenti che, per etica o per assenza di alternative, si assumono l'onere di pagare nei termini quanto dovuto;

-migliorare la conoscenza del territorio e del patrimonio immobiliare, condizione indispensabile per un governo del territorio in linea con le nuove normative della finanza locale.

2. La conoscenza dell'immobile consentirà al Comune di accertare, con una sola verifica, la correttezza del pagamento di tutti i tributi locali di propria competenza.

3. Questa impostazione consente di superare una cultura dell'accertamento fiscale per persona e per imposta. L'attività di verifica non è infatti più indirizzata verso i soggetti, ma verso gli oggetti.

4. Le impostazioni su cui realizzare una più innovativa e produttiva fase di verifica e di controllo, sono quindi così riepilogabili:

a) realizzazione della banca dati degli oggetti, quale indispensabile piattaforma informatica per il controllo e la gestione della nuova fiscalità immobiliare;

b) superamento dell'attività di accertamento per imposta, attraverso una nuova fase di verifica e notifica degli accertamenti, per tutte le imposte comunali, in base alla programmazione delle prescrizioni quinquennali.

5. Con delibera di Giunta Comunale e sulla base di proposte avanzate dal Responsabile dei tributi, in coerenza con i contenuti del presente articolo, è possibile approvare progetti riorganizzativi e gestionali che consentano il perseguimento di tali obiettivi.

Art. 6

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate.

2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. 7

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tributarie

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale nel rispetto del regolamento riguardante il singolo tributo.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui all'art. 6 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con deliberazione consiliare, salvo diversa determinazione della specifica legge.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 8

Modalità di gestione delle entrate

1. Il Comune sceglie la forma di gestione delle proprie entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e secondo quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
2. L'accertamento e la riscossione dei tributi possono essere effettuati mediante:
 - gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
 - affidamento in concessione ai concessionari del servizio di riscossione tributi.
3. La forma della gestione deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza e le valutazioni per la scelta della forma di gestione devono tenere conto dell'apposita relazione del responsabile del servizio tributi, contenente il piano economico riferito ad ogni singola entrata con l'indicazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

Art. 9

Soggetti responsabili della gestione

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il responsabile del servizio, per le entrate patrimoniali.
2. Il responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta Comunale e rimane in carica sino alla sua sostituzione.
3. Il responsabile del servizio è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
4. Nel caso di assenza, sono sostituiti di diritto dai responsabili degli altri servizi comunali.
5. I responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 ed appongono il visto di esecutorietà sui ruoli dei tributi e delle altre entrate.
6. In particolare, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 dicembre 1992, n. 504 e 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, al responsabile del tributo sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.
7. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai comma 1, 5 e 6 spettano al concessionario.
8. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i responsabili dei tributi vigilano sull'attività dei concessionari e segnalano alla Giunta Comunale le eventuali irregolarità.

Art.10

Il responsabile del procedimento

1. Il responsabile del servizio tributi provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Il responsabile del procedimento:
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
 - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

- c) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- d) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Art.11

Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

- 1 Gli atti di gestione devono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
- 2 Nell'attività di gestione il responsabile dei tributi ricorre ampiamente all'istituto dell'autotutela specificatamente richiamato agli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 12

Procedimento nell'attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata devono provvedere al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente - contribuente nel rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano ciascuna entrata, utilizzando in modo razionale le risorse e semplificando le procedure per il conseguimento del miglior risultato.
2. Nell'attività di verifica e controllo l'ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso del Comune
- 3.. Gli uffici comunali devono trasmettere all'Ufficio tributi copia dei documenti e tutte le informazioni che il predetto ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari all'attività di accertamento.
- 5.. Quando non sia altrimenti possibile, l'ufficio acquisisce le notizie direttamente dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati all'art.4 del presente regolamento.

Art.13

Modalità di pagamento

1. In via generale e, salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
- a- versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b- versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - c- disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d- carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il concessionario della riscossione.
- Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza del medesimo .
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al Decreto Presidente della

Art 14

Autotutela ed istituti deflativi

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile del servizio, annullare totalmente o parzialmente, con determinazione motivata, gli atti emessi e di cui riscontri l'illegittimità. Per l'esercizio della potestà di autotutela non è necessario alcun atto di iniziativa o di sollecitazione da parte del contribuente.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, salvo che l'eventuale ricorso sia stato rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive della illegittimità dell'atto:
 - errore di persona,
 - doppia imposizione,
 - evidente errori logici o di calcolo nella liquidazione del tributo,
 - preesistenza di requisiti per ottenere deduzioni, agevolazioni, detrazioni,
 - errore sul presupposto,
 - esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato,
 - errore materiale del contribuente, facilmente rilevabile dall'ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente versate.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del responsabile del tributo di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Se l'importo della pretesa tributaria fatta valere con l'atto che si intende annullare è superiore a euro 2.000,00 il funzionario responsabile del tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale. Il funzionario non deve acquisire il parere della Giunta Comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione .
7. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
8. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
9. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie, di ridurre il contenzioso tributario e gli adempimenti dei contribuenti è possibile il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione, in base ai contenuti del Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218.
10. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune per qualsiasi tributo comunale; a tal fine il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo, per il quale è dovuto il versamento, apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria, con l'indicazione del credito vantato e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
11. Il responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 15

Rimborsi

1. Il rimborso del tributo versato e non dovuto è disposto dal responsabile del tributo su richiesta del contribuente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 16

Rateizzazioni di pagamento dei tributi

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, con delibera di Giunta comunale, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: 12 mesi per debiti fino a € 240,00; 24 mesi per debiti fino a € 480,00; per debiti superiori, la durata massima della rateizzazione è di 36 mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente almeno al 20% delle somme complessivamente dovute e col pagamento degli interessi stabiliti dalle normative vigenti. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 3.000,00, le dilazioni o rateizzazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 17

Procedimenti sanzionatori

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie e il responsabile dell'ufficio o del servizio se trattasi di entrate patrimoniali.

2. Il responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 472/97 e successive modifiche.

3. Il responsabile del Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n.689/1981.

Art. 18

Contenzioso

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dal Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546. La costituzione in giudizio è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di apposita relazione del responsabile del tributo. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco o suo delegato. L'assistenza tecnica può essere affidata a funzionari del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.

2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del Codice di procedura civile.

Art. 19

Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento, si applicano gli interessi al tasso legale di tempo in tempo vigente. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 20

Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare ai fini della riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00.

2. Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e interessi.

3. Nei limiti di cui ai precedenti commi, l'ufficio è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva e non dà seguito a istanze di rimborso.

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 21

Forme di riscossione

1. Qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, di regola, attraverso ruoli, con le procedure previste dal

Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999

2. I ruoli vengono compilati sulla base delle minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredati dalla documentazione che costituisce titolo per la riscossione.

3. Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva è effettuata in una delle seguenti forme:

-tramite l'ingiunzione fiscale, con le modalità previste dal R.D. 14.10.1910 n.639;

-tramite ruoli affidati al concessionario della riscossione tributi, con le procedure previste dal DPR 29.9.1973 n. 602 e dai Decreti Legislativi n. 46 del 26.2.1999 e n. 112 del 13.4.1999.

La scelta della forma di riscossione è disposta dalla Giunta Comunale, che valuta sulla base di criteri di economicità, funzionalità, regolarità e efficienza anche a seguito della relazione tecnica prodotta dal responsabile dei tributi.

4. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639, è attribuita al responsabile o all'affidatario della gestione nell'ipotesi prevista all'art. 52, c. 5, lettera b) del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

5. Relativamente alle entrate patrimoniali, ove il responsabile dell'entrata ne illustri, con idonea motivazione, l'opportunità e convenienza, il recupero del credito può avvenire mediante ricorso al giudice ordinario.

Art. 22

Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi, nel caso di contribuente sottoposto a verifiche fiscali, iniziano dopo che sia decorso inutilmente il termine di sessanta giorni assegnato al contribuente per trasmettere osservazioni e richieste che sono valutate dall'ufficio, a norma dell'art. 12 comma 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 .

2. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, iniziano lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 23

Decorrenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 01/07/2012.

Art. 24

Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero delle Finanze, a norma dell' dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.



ore
11:38

Emendamento

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI *aventi natura tributaria e patrimoniale*

Art. 3

Regolamenti specifici

(aggiungere il comma 3)

3. La Consulta dei Turisti -Cittadini non Residenti- riceverà le proposte dei regolamenti specifici per la disciplina delle entrate comunali, aventi natura tributaria e patrimoniale, comprese eventuali modifiche dei regolamenti in vigore, almeno 15 giorni prima della loro approvazione.

Art. 16

Rateizzazioni di pagamento dei tributi

(aggiungere le parole: **alle scadenze di diverifica annuale definite dalla Giunta Comunale**)

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, con delibera di Giunta comunale, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: 12 mesi per debiti fino a € 240,00; 24 mesi per debiti fino a € 480,00; per debiti superiori, la durata massima della rateizzazione è di 36 mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento **alle scadenze di diverifica annuale definite dalla Giunta Comunale** anche di una sola rata; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963 –



ALLEGATO ALLA DELIBERA AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI AVENTI NATURA SIA TRIBUTARIA CHE PATRIMONIALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE-----

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

San Nicola Arcella, li 10/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Eugenio Madeo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE-----

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

San Nicola Arcella, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO
f.to (Mele Barbara)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (avv. Daniela Tallarico)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 17 maggio 2012

Si avverte che, avverso il presente atto , in applicazione del Decreto Legislativo 09 luglio 2010 n° 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Signor Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9 del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.-

Li, 17 maggio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (avv. Daniela Tallarico)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

1. Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267.
2. Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
3. La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17 maggio 2012 al 01 giugno 2012

Li, 17 maggio 2012

IL MESSO COMUNALE